

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO

1^ Sezione Penale

in composizione monocratica

Il Giudice dott.ssa Tiziana LOTITO all'udienza del 26.05.2021 con l'intervento del Pubblico Ministero dott.ssa M.T. LATORRE (V.P.O.)

l'assistenza dell'assistente giudiziario dott.ssa Nadia FAGGIANO

Ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

Nel processo penale a carico di:

- L.G. nata a T. il (...) ed ivi residente in via C. n. 10
- Libera - presente

IMPUTATA

A) Del reato di cui all'art. 572 c.p. perché, quale insegnante in servizio presso la scuola materna - istituto comprensivo di Roccaforzata "Madonna della Camera" - maltrattava i minori frequentanti la predetta scuola a lei affidati, mediante frequenti percosse.

In Roccaforzata, 20.10.2010

B) Del reato di cui all'art. 582 c.p. perché nella qualità predetta cagionava alla minore B.R. lesioni guaribili in giorni 5.

In Roccaforzata, 19.10.2010

Con l'intervento dei difensori di fiducia avv. ...- assente sostituito con delega orale dall'avv. ...- presente e avv. ...- presente

Le parti civili :

P.A. (in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sulla minore R.R.) - assente

A.B. (in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sul minore B.M.) - assente

C.M. e P.D. (in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale su C.M.) - assenti

L.P. e P.A. (in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sulla minore L.V.) - assenti

Tutte con l'avv....assente sostituito con delega orale dall'avv. ...- presente

Svolgimento del processo

Con decreto del 08.04.2013 il PM sede disponeva il rinvio a giudizio innanzi al Tribunale di Taranto di L.G. chiamata a rispondere dei reati alla stessa contestati nel capo di imputazione e riportati in epigrafe.

Nel corso della prima udienza, tenutasi in data 02.10.2013, questo giudice, dichiarata la contumacia dell'imputata, disponeva la rinnovazione della notifica del decreto alla persona offesa S.D., come da verbale, e rinviava il processo all'udienza del 05.03.2014.

All'udienza del 05.03.2014 questo giudice, dato atto che l'adempimento disposto era stato eseguito ed era andato a buon fine, dichiarava aperto il dibattimento, ammetteva le prove e rinviava il processo all'udienza del 25.02.2015 per l'escussione dei primi cinque testi della lista del PM.

All'udienza del 25.02.2015 questo giudice revocava l'ordinanza di contumacia emessa nei confronti dell'imputata, disponeva procedersi all'escussione dei testi presenti e, all'esito, rinviava il processo all'udienza del 22.07.2015 per l'escussione dei residui testi della lista del PM.

All'udienza del 22.07.2015 le parti concordavano l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento al fine del decidere del verbale di SIT del 13.01.2011 rese da lacca G. e delle relazioni di servizio della stessa del 09.11.2010 e del 23.11.2010 e, conseguentemente, il PM ed il difensore degli imputati rinunciavano alla relativa escussione, nulla opponendo il difensore della parte civile; questo giudice disponeva in conformità e procedersi all'escussione degli altri testi presenti, rinviando all'esito all'udienza del 06.04.2016 per l'escussione dei residui testi della lista del PM e di quelli indicati dalla difesa della parte civile.

All'udienza del 06.04.2016 questo giudice disponeva procedersi all'escussione del teste della lista del PM presente e, all'esito, rinviava all'udienza del 06.07.2016 per l'escussione del residuo teste della

lista del PM e di quelli indicati dal difensore della parte civile, non essendovi consenso della difesa dell'imputata all'inversione dell'ordine di assunzione della prova.

All'udienza del 06.07.2016 questo giudice rinviava il processo all'udienza del 21.12.2016 attesa l'assenza del teste della lista del PM, non essendovi consenso dei difensori dell'imputata all'inversione dell'ordine di assunzione della prova.

All'udienza del 21.12.2016 questo giudice rinviava il processo all'udienza del 05.04.2017 attesa l'assenza dei testi.

All'udienza del 05.04.2017 questo giudice disponeva procedersi ad istruttoria mediante escussione dei testi, come calendarizzata, e, all'esito, rinviava il processo all'udienza del 12.07.2017 per l'escussione di tre testi a scelta tra quelli indicati dalla difesa dell'imputata.

All'udienza del 12.07.2017 questo giudice rinviava il processo all'udienza del 06.06.2018 su richiesta delle parti private, come da verbale, al quale si rimanda, nulla opponendo il PM.

All'udienza del 06.06.2018 questo giudice rinviava il processo all'udienza del 06.02.2019 su richiesta dei difensori dell'imputata, nulla opponendo le altre parti, come da verbale al quale si rimanda.

All'udienza del 06.02.2019 questo giudice disponeva procedersi all'esame dell'imputata e all'escussione dei testi presenti, quindi, preso atto della rinuncia della difesa dell'imputata all'escussione dei testi C.M. e T.P., nulla osservando le altre parti, e, acquisito, ex art. 512 c.p.p., il verbale di SIT di R.M., rinviava il processo all'udienza del 06.03.2019 per il prosieguo dell'istruttoria.

All'udienza del 06.03.2019 il GOP rinviava il processo all'udienza del 03.04.2019 come da verbale.

All'udienza del 03.04.2019 questo giudice acquisiva al fine del decidere, come concordato dalle parti, la dichiarazione del teste B.V., disponendo l'escussione della stessa per domande a chiarimento come richiesto dalle parti e, all'esito, rinviava il processo all'udienza del 08.05.2019 per il prosieguo dell'istruttoria.

All'udienza del 08.05.2019 questo giudice rinviava il processo all'udienza del 15.01.2020 attesa l'adesione dei difensori dell'imputata all'astensione indetta dalla Giunta dell'Unione delle Camere Penali Italiane dal 08.05.2019 al 10.05.2019.

All'udienza del 15.01.2020 i difensori dell'imputata rinunciavano all'escussione dei residui testi della lista e, nulla osservando le altre parti, questo giudice disponeva in conformità; quindi, su richiesta dei difensori dell'imputata, nulla opponendo le altre parti, rinviava il processo all'udienza del 23.09.2020 per la discussione del PM e del difensore delle parti civili.

All'udienza del 23.09.2020 questo giudice dichiarava chiusa l'istruttoria dibattimentale ed utilizzabili gli atti acquisiti al fascicolo per il dibattimento e, udita la discussione del PM e del difensore delle parti civili, rinviava il processo all'udienza del 16.12.2020 per la discussione dei difensori dell'imputata.

All'udienza del 16.12.2020, all'esito della discussione di uno dei difensori dell'imputata, il delegato processuale dell'altro difensore chiedeva disporsi un differimento con sospensione dei termini di prescrizione per consentire al titolare della difesa di discutere personalmente attesa la delicatezza e la complessità dell'istruttoria e, nulla opponendo le altre parti, questo giudice rinviava il processo all'udienza del 21.04.2021 in accoglimento della richiesta.

All'udienza del 21.04.2021, all'esito della discussione del residuo difensore dell'imputata, il PM chiedeva disporsi un differimento per repliche e questo giudice rinviava all'uopo all'udienza del 26.05.2021.

All'udienza del 26.05.2021 il PM rappresentava di non avere repliche da effettuare e questo giudice, all'esito della camera di consiglio, definiva il processo con la pronuncia di sentenza di assoluzione dell'imputata dai reati alla stessa ascritti perché il fatto non sussiste.

Motivi della decisione

Dalla istruttoria dibattimentale è emerso quanto segue.

Dalla deposizione del teste B.G., escusso all'udienza del 25.02.2015, si apprende che lo stesso era il padre della minore R., la quale aveva frequentato l'Istituto comprensivo Madonna della Camera in Roccaforzata ed aveva sporto querela nei confronti di L.G., maestra della propria figlia; che la figlia aveva due insegnanti ed era il primo anno che frequentava quella scuola; che la bambina, inizialmente, voleva andare a scuola volentieri, ma, un giorno di ottobre, di ritorno dal lavoro, la moglie gli aveva raccontato che la figlia, tornata da scuola, dopo il riposino pomeridiano, si era svegliata di soprassalto, piangendo e dicendo che la maestra le aveva lanciato la costruzione in fronte; che la moglie non aveva dato peso a quanto riferitole, ma aveva aspettato il suo rientro, chiedendogli, durante la cena, di fare alcune domande alla bambina su cosa fosse successo a scuola, visto che aveva pianto; che egli, quindi, chiedeva alla bambina cosa fosse successo a scuola e se avesse litigato con qualche compagno di classe; che la bambina gli diceva che, mentre stava giocando con un compagno, di nome C., se non errava, la maestra prendeva un giocattolo che un'altra bambina, M., aveva sotto il grembiule e lo lanciava sulla sua fronte; che egli, quindi, diceva alla moglie di recarsi a scuola la mattina successiva a parlare con la preside o con la maestra stessa per vedere cosa fosse successo; che la moglie, quindi, la mattina successiva, prima di entrare a scuola, si fermava a parlare con P.C., rappresentante di classe, la quale si meravigliava di vederla a scuola, dal momento che la moglie lavorava; che, pertanto, la propria moglie raccontava alla P. quello che era successo e che si era recata a scuola per chiedere chiarimenti; che, quindi, la propria moglie, mentre si trovava lì, apprendeva che oltre alla figlia, che era stata colpita con la costruzione, c'era chi era stato colpito con uno schiaffo; che la figlia era stata colpita sulla parte alta della fronte, a destra, ed era stata condotta dal medico con prognosi di giorni cinque; che egli non era a conoscenza degli orari specifici di presenza delle maestre, ma sapeva l'orario di entrata e di uscita da scuola della figlia; che la figlia frequentava la classe della sezione F insieme ad altri venticinque bambini; che la maestra veniva chiamata dai bambini M.G.; che egli aveva condotto la figlia dal medico insieme alla moglie; che gli insegnanti si alternavano in classe; che, dopo l'accaduto, la bambina, che aveva poco più di tre anni, era restia ad andare a scuola, dove avevano dovuto continuare a mandarla, pensando in

buona fede che venissero installate le telecamere, dal momento che egli voleva stare tranquillo mentre era al lavoro; che egli non era in grado di riferire quando fosse iniziato il servizio mensa; che la bambina aveva continuato a frequentare la stessa classe con le stesse insegnanti per tutto l'anno scolastico; che la bambina presentava un rossore, un livido sulla parte destra della fronte, che egli aveva notato ritornando a casa; che egli non aveva chiesto alla moglie se avesse pensato di contattare nell'immediatezza il medico o di portare la bambina al Pronto Soccorso; che il medico curante era stato contattato il giorno successivo ed era stata sporta denuncia nello stesso giorno alle 17.00 presso i Carabinieri; che la mattina la propria moglie, insieme ad altri genitori, si era già recata presso i Carabinieri per rappresentare la situazione; che erano presenti parecchi genitori, ma egli ricordava i coniugi B., P., C. e F.; che la moglie si era recata insieme alle coppie di genitori indicate per esporre oralmente la situazione ai Carabinieri, perché volevano cercare un mezzo per tutelare i propri figli, pensando che i Carabinieri avrebbero svolto indagini anche senza denuncia per accertare cosa accadesse a scuola; che era stato detto loro che per installare le telecamere c'era bisogno di una denuncia formale ed egli apponeva la firma sulla stessa come genitore; che egli non aveva parlato con nessuno della decisione di sporgere denuncia, ma non sapeva se la moglie lo avesse fatto.

Dalla deposizione del teste L.P., escusso all'udienza del 25.02.2015, si apprende che lo stesso era il papà di V., che frequentava per il secondo anno l'asilo della Madonna della Camera in Roccaforzata; che egli era il marito di P.A. e conosceva alcuni bambini che frequentavano l'asilo con la figlia, ossia M.C., R.B. e M.B., nonché la maestra G. che era l'unica nell'aula della figlia; che, dal momento che la propria moglie era la rappresentante di classe, aveva un rapporto più stretto con la maestra; che la propria figlia usciva dall'asilo intorno alle 15.30/16.00, usufruendo del servizio mensa; che egli aveva sporto denuncia insieme alla moglie, perché vedevano che la figlia non voleva andare più tutti i giorni a scuola, perché aveva paura ed era traumatizzata; che, all'inizio, la bambina non diceva il motivo per cui non voleva andare a scuola, ma facendole qualche domanda in più confessava che la maestra "alzava le mani" (pagina 19 della trascrizione da fonoregistrazione) e non trattava bene i bambini, mettendoli in punizione, senza nemmeno consentire loro di andare a mensa; che la maestra aveva "tirato qualche schiaffo" (pagina 20 della trascrizione da fonoregistrazione) ad altri bambini; che la propria moglie aveva sentito anche la signora P., mamma di M., che la aveva chiamata, in quanto rappresentante di classe, per dire che la bambina non voleva più andare a scuola; che la bambina era andata sempre volentieri all'asilo e frequentava una classe mista, con bambini da tre a cinque anni, dei quali la più piccola era B.R.; che la figlia era anche cambiata nel modo di giocare a casa, dal momento che colpiva i bambolotti; che la figlia gli riferiva che la maestra la faceva stare sempre vicino a lei, perché le voleva più bene di tutti; che la figlia non aveva mai riferito che la maestra l'avesse colpita, ma quando avevano iniziato a fare qualche indagine a casa avevano notato che qualche volta aveva qualche segno che non si sapeva da dove venisse o da cosa fosse causato; che la figlia aveva anche raccontato che la maestra un giorno aveva lanciato una costruzione a R., perché non ascoltava; che la figlia non aveva mai detto di essere stata sculacciata dalla maestra, essendo stata sempre riservata su quello che accadeva in classe.

A fronte della contestazione del PM, che rammentava al teste che lo stesso aveva riferito in querela che la maestra aveva sculacciato la figlia, insieme ad altre tre bambine, perché si era alzata dal posto per prendere un colore, il teste ha confermato tale affermazione, continuando però ad affermare di

essersi accorto dopo di questa cosa, solo perché, quando la figlia rientrava a casa, avevano indagato su ciò che accadeva a scuola.

Continuando nella deposizione il teste ha riferito che la propria moglie aveva sentito le altre mamme, in quanto rappresentante di classe, ed avevano deciso di recarsi dai Carabinieri per sporgere denuncia; che era stato chiesto ai Carabinieri di mettere le telecamere; che la bambina all'epoca dei fatti aveva cinque anni; che la figlia aveva detto che inizialmente non aveva raccontato l'accaduto perché la maestra la picchiava, avendo detto che non dovevano dire nulla a casa di quello che succedeva; che la propria moglie aveva un ottimo rapporto con la maestra L., con la quale scambiava anche messaggi e non c'erano mai stati problemi,

A fronte della contestazione del difensore dell'imputata, che rammentava al teste che in querela era stato esposto che la sua attenzione non era stata distratta da comportamenti della bambina, ma dalla circostanza che la moglie aveva ricevuto una telefonata da D.P. (pagina 26 della trascrizione da fonoregistrazione), il teste ha confermato quanto esposto in querela, ossia che l'attenzione e le domande alla bambina erano iniziate dopo la telefonata della P..

Continuando nella deposizione testimoniale resa, il L. ha riferito che la moglie gli aveva detto che la P. aveva dichiarato che la figlia era stata colpita dalla maestra con schiaffi in varie parti del corpo; che egli pensava che la moglie avesse chiesto ad altre mamme di comportamenti strani; che, dopo la telefonata ricevuta, la moglie aveva aspettato il suo rientro a casa dal lavoro per fare delle domande insieme alla figlia ed avevano dovuto insistere un po' per avere risposte perché la figlia aveva paura a parlare; che la querela era stata sporta in data 20.10.2010 alle ore 19.40 presso la Stazione dei Carabinieri di San Giorgio, ma la mattina la moglie si era recata insieme ad A.B. e P.D. dai Carabinieri per esporre verbalmente la vicenda; che si erano poi confrontati tra genitori prima di sporgere denuncia, per essere sicuri.

A fronte della contestazione del difensore dell'imputata che rammentava al teste che in querela era stato rappresentato di non avere mai notato segni ed ecchimosi addosso alla figlia fino alla querela e di non avere fatto caso in passato, il teste ha risposto di avere notato "qualche schiaffo", qualche rossore (pagina 31 della trascrizione da fonoregistrazione) prima di quel giorno, riferendo altresì che non sapeva da cosa fossero stati causati i segni notati; che i maltrattamenti riferiti dalla figlia erano inerenti l'anno scolastico in corso e la figlia mangiava già a scuola alla data del 20 ottobre; che egli non sapeva da quanto tempo fosse attivo il servizio mensa.

Dalla deposizione del teste A.B., escussa all'udienza del 25.02.2015, si apprende che la stessa era la madre di B.M. che aveva frequentato l'asilo della Madonna della Camera in Roccaforzata per tre anni a partire dal 2008; che ella conosceva le mamme degli altri bambini che frequentavano l'asilo con il figlio e ricordava i nomi di alcuni degli stessi, ossia L.V., B.R., C.M. ed U.I.; che ella si era recata dai Carabinieri di San Giorgio per denunciare i fatti; che il proprio figlio per un periodo era tornato a casa sempre con segni sulle braccia o sul culetto o sulle gambe ed ella gli chiedeva ogni sera cosa fosse successo, se avesse litigato con qualcuno; che il figlio rispondeva di avere sbattuto contro il tavolo o la lavagna o che gli era caduto un gioco; che, infine, il figlio tornava a casa con la forma di una mano sul viso ed ella, pertanto, gli diceva di raccontare cosa fosse accaduto, ma lo stesso diceva che non era successo nulla; che la stessa sera ella incontrava la P. ad un compleanno, dal momento che avevano parenti in comune, e le chiedeva di domandare alla figlia V. se sapesse con chi aveva litigato M., dal momento che il segno sul viso era rimasto sino al pomeriggio inoltrato; che la P.

chiedeva se M. non le avesse raccontato nulla, dal momento che era stato colpito dalla maestra con uno schiaffo; che il giorno successivo a quello in cui ella aveva notato il segno sul figlio, ella era stata contattata telefonicamente dalla P. che le diceva che M. non voleva più andare all'asilo; che M. non voleva andare all'asilo, pur essendovi andato sin dall'età di un anno e mezzo; che anche l'anno precedente il figlio era andato a scuola con la L. ed era il prediletto della stessa, che lo coccolava, lo prendeva in braccio, lo baciava ogni volta che si recavano ai colloqui, parlando sempre bene del bambino, quindi ella non poteva immaginare che la maestra potesse fargli un segno sul braccio; che l'anno in corso era il terzo anno scolastico che il figlio frequentava la scuola con l'insegnamento della L.; che la sera, dopo avere incontrato la P., ella chiedeva al figlio qualcosa, utilizzando il suo solito metodo, ossia quello della "farfallina", dicendogli che la farfallina le aveva detto una cosa, ma doveva essere egli stesso a raccontare cosa fosse successo a scuola; che il bambino negava ed ella lo esortava a non mentire perché aveva parlato con la farfallina; che ella cercava di rassicurare il bambino, che infine le diceva che la maestra, dal momento che aveva fatto il monello, lo aveva colpito con uno schiaffo; che ella non aveva chiesto più niente perché il bambino era scoppiato a piangere; che il bambino non aveva narrato altre cose; che ella aveva poi appreso che già in precedenza la L. aveva colpito il proprio figlio con due schiaffi alla schiena, ma lo stesso non aveva pianto perché si sentiva forte e grande; che, dopo tale episodio, ella aveva iniziato a ricordare di segni che il bambino aveva sulle braccia, tipo pizzichi, e dietro la schiena, che notava quando gli faceva la doccia; che la maestra aveva detto ai bambini che non dovevano dire nulla a casa di quanto accadeva a scuola e non dovevano parlarne tra loro, altrimenti sarebbero stati puniti e non avrebbero più visto le mamme; che la prima sera ella aveva appreso dal figlio dell'episodio dello schiaffo e, successivamente, quando veniva a conoscenza degli altri episodi, chiedeva se fossero veri; che ella diceva al bambino che non avrebbe raccontato nulla alla maestra per rassicurarla, dal momento che non voleva più andare all'asilo; che ella aveva mandato il bambino all'asilo, perché i Carabinieri, dopo la denuncia, avevano promesso che avrebbero messo le telecamere, cosa che le sembrava giusta per verificare se si trattasse di una invenzione del bambino o se le cose accadessero davvero; che, di ritorno dalla scuola, ella chiedeva sempre al figlio come fosse andata, ma lo stesso rispondeva che non era successo niente, perché era un bambino molto chiuso e non le parlava più della maestra L.; che la maestra continuava ad insegnare, avendo il bambino riferito di rimproveri se non osservava una regola, ma non di episodi di violenza fisica; che, a volte, il bambino le diceva che non era successo niente con lui, ma che la maestra aveva rimproverato M. o V.; che il figlio le chiedeva poi di non parlare più; che, anche dopo avere scoperto dello schiaffo, ella aveva mandato il figlio a scuola; che inizialmente ella aveva addebitato il segno sulla guancia del figlio ad una lite tra bambini, anche se il segno era grande per essere quello della mano di un bambino, perché era per lei impossibile che la maestra avesse colpito il figlio.

A contestazione del difensore dell'imputata, che rammentava alla teste che in querela ella aveva esposto che, una settimana prima della querela (ossia prima del 20.10.2010), ella aveva chiesto al figlio, tornato da scuola con un forte rossore in volto, cosa fosse successo, pensando che avesse litigato con un bambino, ma lo stesso negava; che ella, quindi, considerava che il figlio non volesse parlare dell'accaduto e rimandava ad un secondo momento per apprendere con chi avesse litigato; che, successivamente, il venerdì precedente alla querela, ella veniva contattata telefonicamente da P.D., che le chiedeva di accertare tramite il figlio se i bambini venivano picchiati in classe dalla L., dal momento che la figlia M. le diceva di non volere andare a scuola perché la maestra la picchiava; che il figlio non le diceva nulla, essendo molto chiuso, ma ogni giorno le proponeva un motivo per

non andare a scuola, cosa che non era mai accaduta, la teste ha confermato quanto esposto in querela affermando di non ricordare che la P. la avesse chiamata prima dell'incontro con la P..

La teste ha poi riferito che ella aveva appreso degli episodi diversi da quelli dello schiaffo solo il giorno successivo; che ella non aveva riferito in querela della minaccia della maestra rivolta ai bambini di non far più vedere loro i genitori, perché aveva fatto la denuncia solo per installare le telecamere ed aveva continuato a mandare il bambino a scuola come era stato consigliato; che ella aveva ritirato il figlio da scuola quando aveva appreso che non sarebbero state installate le telecamere, dal momento che la L. continuava ad insegnare; che la maestra era stata poi allontanata ed il bambino era tornato a scuola; che ella si era recata dai Carabinieri solo la sera per sporgere querela; che ella aveva sporto denuncia da sola; che ella non aveva denunciato gli altri segni notati sul corpo del figlio, ma solo quello più eclatante dello schiaffo sul viso.

Dal verbale di ricezione di denuncia - querela presentata in data 20.10.2010 da A.B. innanzi ai Carabinieri della Stazione di San Giorgio Ionico, del quale le parti hanno concordato l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento all'esito dell'escussione del teste, si apprende che la stessa esponeva che il proprio figlio M. frequentava la scuola materna dell'Istituto Comprensivo di Roccaforzata Madonna della Camera ed era inserito nella sezione D, insieme ad altri venticinque bambini, tra cui B.R. e C.M.; che la settimana precedente il figlio tornava da scuola con un forte rossore all'altezza della guancia ed ella capiva che si trattava di un forte schiaffo, chiedendo al figlio con chi avesse litigato, considerando che i litigi tra bambini sono frequenti; che il figlio rispondeva che non aveva litigato con nessun bambino, nonostante le richieste, ed ella rimandava ad un secondo momento per apprendere cosa fosse accaduto; che il venerdì precedente, ella veniva raggiunta telefonicamente da P.D., madre di C.M., che le chiedeva di accertare tramite il figlio se i bambini venissero picchiati dalla L., dal momento che la figlia non voleva andare all'asilo perché la maestra le dava le botte; che ella cercava di sapere qualcosa dal figlio che non le diceva nulla, anche perché caratterialmente abbastanza chiuso; che ogni giorno il figlio non voleva andare a scuola, diversamente dagli anni precedenti; che ella aveva appreso, la sera precedente, da P.A., madre di V., che sua figlia le aveva detto che la maestra L. mentre si trovava sola in classe con i bambini usava violenza nei loro confronti, dicendo di avere saputo dalla figlia che il proprio figlio M. aveva avuto due forti schiaffi in faccia dalla maestra, circa una settimana addietro ed ella si ricordava subito del giorno in cui il figlio era rincasato con il volto rosso; che, quindi, ella chiedeva maggiori notizie al figlio, apprendendo che la maestra L. lo colpiva con due forti schiaffi al volto e che, in precedenza, lo aveva colpito con schiaffi alla schiena, ma il bambino non piangeva in quanto si sentiva forte e grande; che M. era stato picchiato dalla maestra cinque volte, come riferito dal figlio, sempre in classe e quando non osservava le regole della maestra, che aveva intimorito i bambini dicendo loro di non raccontare niente a casa, dovendo dire che ella era brava; che ella apprendeva tali fatti dal figlio, dopo avergli promesso che non avrebbe detto nulla alla maestra, della quale lo stesso aveva paura, comprendendo così le ragioni del rifiuto del figlio di andare a scuola; che ella aveva chiesto al figlio come fossero andate le cose a scuola il giorno della querela e come si fosse comportata la maestra, ma il figlio con fare distaccato diceva di non volere più parlare della maestra.

Dalla deposizione del teste P.D., escussa all'udienza del 25.02.2015, si apprende che la stessa era la mamma di M., che aveva frequentato l'asilo Madonna della Camera insieme ad altri bambini, tra cui

V.L., B.M. e R.B.; che M. aveva frequentato l'asilo con la maestra L. negli ultimi due anni ed andava volentieri a scuola, senza fare alcun problema; che ella aveva notato che la bambina non voleva recarsi più a scuola, per circa un mese, dicendo che la maestra la picchiava; che la storia era andata avanti per circa un mese ed ella aveva tralasciato la situazione, ma poi si era recata anche a scuola a chiedere spiegazioni prima alla bidella e poi direttamente alla maestra, alla presenza della figlia; che la maestra prendeva la bambina, chiedendole perché dicesse quelle cose e la bambina restava seduta e rattristata e non riusciva a parlare; che la bambina non le raccontava nulla, ma ogni mattina piangeva per non andare all'asilo; che la bambina non voleva andare a scuola perché diceva di prendere botte dalla maestra; che la bambina diceva che la maestra la colpiva sulla schiena, alle gambe, sulla spalla ed in testa; che ella aveva chiamato le altre mamme solo dopo un bel po' di tempo, perché aveva voluto prima constatare la situazione della bambina; che, successivamente, ella aveva sentito anche la rappresentante di classe, P.A., ed aveva chiamato anche la A. dopo che la stessa aveva saputo della sua situazione.

A fronte della contestazione del PM che rammentava alla teste che la stessa in querela aveva esposto che, non appena aveva saputo che la figlia veniva picchiata dalla maestra, aveva contattato telefonicamente la propria amica B.A. ed altre mamme per apprendere se fosse vero che la maestra L. usasse violenza alla figlia, venendo rassicurata del fatto che avrebbero chiesto ai figli e veniva richiamata dalla stessa A. apprendendo del fatto che M. veniva picchiata, la stessa confermava quanto contestato.

Continuando nella deposizione la teste ha riferito che la mamma di C. sosteneva che il figlio non venisse picchiato; che, dopo avere appreso anche degli altri fatti, ella aveva deciso di sporgere denuncia; che le era giunta voce che la maestra usasse telefonini in classe durante l'ora di lezione e che mettesse i bambini in punizione se qualcuno parlava, dopo avere chiuso la porta; che ella aveva poi ritirato la bambina da scuola, dopo avere appreso tramite i Carabinieri che non sarebbero state installate le telecamere, all'inizio del mese di gennaio; che ella aveva poi appreso dalla propria amica A. che la figlia era stata nuovamente picchiata dalla maestra, ma la bambina non aveva risposto alla domanda rivolta a riguardo ed ella per non traumatizzarla aveva lasciato cadere la cosa, ma era molto preoccupata perché la bambina piangeva, non voleva andare a scuola ed aveva iniziato a fare la pipì addosso, cosa che era accaduta solo lo scorso anno in qualche occasione; che la bambina era sempre triste, non parlava volentieri e si chiudeva completamente alle domande sulla scuola; che ella non riusciva ad apprendere le cose dalla figlia, ma solo tramite le altre mamme; che ella aveva visto qualche arrossamento sul corpo della figlia, ma non poteva mai immaginare quello che accadeva.

A fronte della contestazione del PM che rammentava alla teste di avere esposto in querela di non avere visto segni o lividi sulla figlia, la stessa ha riferito che se avesse avuto lividi non li avrebbe associati alla maestra.

La teste, poi, continuando nella deposizione, ha riferito che la bambina non lamentava dolori e che ella dopo il colloquio con la maestra aveva chiamato la A. ed altre mamme, dichiarando di avere

chiamato anche la P., sebbene non ne avesse fatto espresso riferimento in querela e che la A. le diceva, telefonicamente, che il figlio M. diceva che M. e C. venivano picchiati, mentre il figlio M. non veniva picchiato; che quando ella aveva sporto denuncia, ella sapeva che altri genitori lo avevano già fatto e aveva parlato con altre mamme, decidendo insieme di raccontare i fatti ai Carabinieri; che ella aveva sporto denuncia da sola, ma il marito era al corrente della situazione; che ella aveva contattato oltre la A., anche la mamma di C., A.L., e P.C., ed altre mamme che non ricordava; che la L. aveva lavorato presso la scuola frequentata dalla figlia sino al 29.11.2010.

Dal verbale di ricezione di querela orale presentata in data 23.10.2010 da P.D. innanzi ai Carabinieri della Stazione di San Giorgio Jonico, della quale le parti hanno concordato l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento al fine del decidere, si apprende che la stessa esponeva che la figlia M. frequentava l'asilo Madonna della Camera, in Roccaforzata insieme, tra l'altro, a L.V., a B.M. e B.R.; che la bambina frequentava l'ultimo anno di asilo e lo scorso anno aveva già avuto come maestra la L., ossia la stessa dell'anno in corso, insieme alla maestra lacca, che l'anno precedente era assente per maternità; che, verso la fine dell'anno precedente, la figlia M. aveva iniziato a chiedere di non andare all'asilo, palesando varie scuse, ma senza offrire un giusto motivo per non andare, tanto che ella aveva pensato che si trattasse di stanchezza; che, dopo qualche giorno dall'inizio dell'anno scolastico, la figlia M. aveva iniziato a dire che non voleva andare all'asilo ed una mattina, proprio all'interno del corridoio della scuola, assumeva un atteggiamento ostile per non entrare opponendo resistenza ed ella apprendeva, con molta difficoltà, che la stessa non voleva andare a scuola perché la maestra L. la picchiava; che ella chiedeva quindi alla bambina dove la maestra la picchiasse e la stessa mostrava senza indugio la testa, la nuca, la spalla e la coscia all'altezza del culetto; che ella, dal momento che si trovava a scuola, chiedeva immediatamente alla bidella di parlare con la maestra per capire quanto appreso dalla bambina, assumendo un atteggiamento di complicità con la insegnante per non indispettirla e per il timore che la sua lamentela avrebbe potuto pregiudicare il rapporto tra insegnante e alunna; che la bidella si allontanava ed ella chiedeva davanti alla L. alla figlia il perché delle sue dichiarazioni, ma la bambina non parlava mentre l'insegnante la accusava di dire bugie con toni molto pacati; che, pertanto, la L. portava la bambina in classe e la stessa, di ritorno da scuola, non diceva più nulla; che, successivamente, la bambina continuava a dire che non voleva andare a scuola perché la maestra la picchiava e continuando ad indicare le stesse parti del corpo; che ella, quindi, chiamava la propria amica B.A. ed altre mamme di bambini per apprendere se fosse vero che la L. usasse violenza sulla figlia; che veniva quindi contattata dalla A. che le diceva di avere appreso dal figlio M. che M. e C. venivano picchiati in classe, mentre lui non veniva picchiato; che ella chiamava quindi la madre di C. perché parlasse con il figlio e la stessa, richiamandola, le diceva che il figlio non le aveva raccontato nulla; che ella, parlando con alcune mamme, aveva appreso che le stesse avevano appreso dai bambini che la L. portava in classe due telefoni cellulari, uno rosa o viola ed uno nero, e per sondare la veridicità di quanto affermato dai bambini ella chiedeva anche alla figlia che confermava tale circostanza, affermando che la L. parlava in classe con le amiche chiudendo la porta e mettendo in punizione chi parlava; che il giorno successivo ella incontrava le altre mamme a scuola e decidevano insieme di parlare con i Carabinieri; che, nei giorni scorsi, ella apprendeva dalla propria amica A. che la figlia era stata nuovamente picchiata dalla maestra e, a domanda, la bambina si chiudeva nel silenzio; che ella non aveva mai

visto segni o lividi sul corpo o sul viso di M. e la stessa non le aveva mai detto di avvertire particolari dolori in parti del corpo.

Dal verbale di SIT rese in data 13.01.2011 da lacca G. innanzi ai Carabinieri della Stazione di San Giorgio Jonico, del quale le parti hanno concordato l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento al fine del decidere, si apprende che la stessa era insegnante presso la scuola dell'infanzia Pasiello di Roccaforzata da circa cinque anni e la collega L.G. era arrivata nella stessa scuola l'anno successivo; che, dal momento che avevano lo stesso nome, avevano concordato che ella sarebbe stata per i bambini la maestra G. e la L. la M.G. e così era stato per tutti gli anni scolastici; che ella non aveva prestato servizio per tutto l'anno precedente perché in maternità, ma era stata sostituita da una supplente, di Lizzano, che i bambini chiamavano maestra Anna, della quale ella non ricordava il cognome; che ella aveva invece prestato servizio nell'anno in corso, ottenendo la possibilità di un'ora di servizio giornaliero di allattamento e si alternava con la collega L.; che ella prestava servizio dalle ore 08.00 alle 12.00 e dalle 12.00 alle 13.00 fruiva di permesso ovvero dalle 12.00 alle 16.00, perché dalle 11.00 alle 12.00 fruiva di permesso; che, alternativamente, i bambini restavano soli con una maestra, dalle 08.00 alle 11.00 quando il turno spettava a lei e dalle 08.00 alle 12.00 quando il turno spettava alla L. e dalle 12.00 alle 13.00 c'era un turno in compresenza in mensa; che il secondo turno andava dalle 13.00 alle 16.00 ed in entrambi i turni, ad eccezione delle due ore di mensa, le classi svolgevano attività didattica nella propria aula; che la mensa era iniziata il giorno 18.10.2010 e, pertanto, dall'inizio dell'anno scolastico e sino a quella data ella era stata in compresenza con la L. per quattro ore su cinque, non essendo previsto turno pomeridiano; che, con l'attivazione della mensa, era iniziata la frequenza su due turni; che la struttura delle aule era composta da una prima porta che immetteva nel corridoio e da un locale spogliatoio, dal quale, tramite un'altra porta, si accedeva all'aula vera e propria; che ella teneva sempre le due porte aperte ma non sapeva dire nulla sulla chiusura o meno delle porte da parte della L.

Dalla relazione di servizio della stessa I., datata 09.11.2010 ed indirizzata al Dirigente dell'Istituto Comprensivo Madonna della Camera, della quale pure le parti hanno concordato l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento al fine del decidere, si apprende, per quello che rileva al fine di questo decidere, leggendosi nella stessa relazione di un episodio occorso alla stessa lacca in 03.11.2010 con i genitori dell'alunno G.P., dunque non inerente i fatti di cui al presente procedimento, che ella aveva comunicato il suddetto episodio al fine di evidenziare il clima di ingiustificata intimidazione che, da qualche tempo, si avvertiva intorno all'operato quotidiano degli insegnanti.

Dalla relazione di servizio della stessa lacca, datata 23.11.2010, indirizzata allo stesso dirigente scolastico, della quale le parti hanno concordato l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento al fine del decidere, si apprende che la stessa, convocata dal dirigente M.R., in relazione alle problematiche afferenti la collega L.G., dichiarava che durante l'ora di compresenza non aveva mai assistito a comportamenti censurabili della stessa nei confronti dei bambini; che i rapporti con la L. erano prettamente professionali e strettamente connessi con le sole esigenze di servizio; che ella non conosceva i rapporti tra la L. e M.N., referente di plesso; che durante l'anno scolastico, rispetto a quelli precedenti nella stessa sede, ella aveva avvertito un generico peggioramento dei rapporti con i genitori ed una minore serenità negli alunni, cose di cui aveva chiesto spiegazioni alla L. ed alla M., presumendo che fossero riferibili all'anno precedente in cui ella era assente, ma entrambe avevano risposto negativamente.

Dalla deposizione del teste B.V., escussa all'udienza del 22.07.2015, si apprende che la stessa era la madre di G.L., che aveva frequentato l'istituto comprensivo Madonna della Camera di Roccaforzata nella classe ove insegnava la L.; che la bambina continuava ad andare a scuola con gli stessi compagni del tempo, M., M., I. e frequentavano la scuola materna; che la bambina aveva frequentato i primi due anni di scuola materna con la maestra L., ma ella non aveva fatto denuncia perché la figlia non aveva subito nulla, non sapendo quindi che cosa dire; che ella, quando si era appreso del fatto, come madre si era preoccupata ed aveva chiesto insistentemente alla figlia se fosse successo qualcosa, ma la stessa non le aveva raccontato nulla; che ella aveva inizialmente ritirato la figlia da scuola, perché c'era il caos, ma successivamente aveva ripreso la frequenza scolastica; che la figlia non le aveva mai raccontato di bambini messi in punizione all'interno della classe; che la figlia, da circa quindici giorni prima della sua escussione a SIT del 25.10.2010, era molto agitata, ma non le raccontava niente; che la figlia le aveva raccontato di un episodio in cui era stata lanciata una costruzione, ma ella aveva dato poca credibilità alla bambina, perché accadeva all'asilo che i bambini si lanciassero giochi e anche la figlia a volte era tornata a casa con un dito dolorante, ma ella non aveva accusato la maestra; che ella chiedeva alla figlia se avesse subito schiaffi o maltrattamenti dalla maestra L., ma la stessa non rispondeva verbalmente, ma scuoteva le spalle, chiudendosi in silenzio; che, successivamente, erano stati sentiti i bambini e quindi ella aveva accompagnato la figlia; che ella non aveva rapporti con la L., perché la stessa era andata via da scuola; che ella aveva parlato alcune volte con una o due mamme dell'accaduto davanti a scuola, ma senza soffermarsi più di tanto, perché nessuno era sicuro dell'accaduto, non essendo state posizionate le telecamere.

Dalla deposizione del teste L.A., escussa all'udienza del 22.07.2015, si apprende che la stessa era la madre di C. che aveva frequentato l'asilo della Madonna della Camera di Roccaforzata ed aveva avuto come maestra la L.; che il figlio aveva frequentato l'asilo per tre anni e gli episodi che erano finiti sui giornali si erano verificati nel secondo anno, mentre nel primo anno con la stessa maestra non c'erano stati problemi; che il figlio non aveva inizialmente detto niente su problemi con la maestra L., ma quando ella aveva chiesto aveva poi affermato che la stessa era solita dare schiaffetti quando si comportava male; che ella era stata contattata da una mamma, P.D., che le diceva che la figlia non voleva andare a scuola perché aveva problemi e le aveva detto che C. era solito avere qualche schiaffo dalla maestra L.; che ella non ricordava di avere parlato con qualche altra mamma davanti all'asilo del comportamento della L. che sembrava essere consueta dare schiaffi ai bambini; che ella aveva chiesto a C., bambino molto vivace, se la maestra lo avesse colpito con schiaffi e lo stesso aveva confermato.

A contestazione del PM che rammentava alla teste che ella, escussa a SIT, aveva riferito che il figlio C. le diceva di non essere mai stato picchiato dalla L., la stessa ha riferito che il figlio parlava di altri bambini e non di se stesso, di tale B., di M. e M. che venivano colpiti con schiaffi sulle mani da parte della L.; che ella non aveva mai visto lividi sul corpo di C. ed il bambino non aveva mai avuto problemi ad andare all'asilo; che il figlio aveva continuato a frequentare la scuola per tutto l'anno scolastico 2010/2011, ma la L. si era allontanata.

A fronte delle contestazioni operate dal difensore dell'imputato, il teste ha nuovamente e definitivamente riferito che C. le aveva detto di non essere stato picchiato dalla maestra L..

Dalla deposizione del teste S.D.L., escussa all'udienza del 06.04.2016, si apprende che la stessa era la mamma di I., che aveva frequentato l'asilo di Roccaforzata della Madonna della Camera per tre anni e sempre con la maestra L.G.; che ella aveva sporto querela per alcuni fatti avvenuti nell'ultimo anno di frequenza dell'asilo; che tutto era cominciato tra le mamme "hai saputo questo? Ti sei resa conto di quest'altro? I. ti ha detto qualcosa?" (pagina 4 della trascrizione da fonoregistrazione), quando si incontravano davanti a scuola; che ella quindi chiedeva alla figlia direttamente e la stessa raccontava qualche disagio; che ella aveva notato un cambiamento di atteggiamento in casa da parte della figlia, la mancanza di volontà di andare a scuola, che aveva inizialmente scambiato per un capriccio; che la figlia le aveva parlato di alcuni amichetti, M., R. e M. e diceva che la maestra L. urlava troppo e usava maniere poco ortodosse per tenerli fermi; che ella ricordava un unico fatto, ossia che la maestra aveva lanciato una costruzione ed aveva colpito in fronte una bambina.

A fronte di contestazione la teste ha confermato, pur non ricordando, che la figlia le aveva detto, se pure con difficoltà, che la M.G. picchiava M. e M., facendo anche i nomi di altri bambini, dichiarando altresì che avevano cercato di installare le telecamere, ma ciò non era avvenuto; che la figlia le diceva che la M.G. picchiava i bambini sulle mani e sul culetto ed anche sul collo, avendolo visto fare a M.; che la figlia le diceva di essere stata picchiata dalla M.G. con uno sculaccione; che la figlia, dopo avere raccontato tutto, la pregava di non andare a scuola per parlare con le maestre perché aveva paura e diceva che doveva tenere la bocca "cucita"; che ella non aveva mandato la figlia a scuola sin quando la maestra non era stata allontanata dalla classe; che i primi due anni non c'erano stati problemi con la M.G. e la figlia era andata tranquillamente a scuola; che il sospetto era nato da conversazioni con la P. e con l'A. che avevano figli della stessa età della sua e, confrontandosi sulle posizioni dei bambini, avevano scoperto che c'era qualcosa che non andava, decidendo di rivolgersi ai Carabinieri, per chiedere consiglio su come potere installare le telecamere; che successivamente erano state contattate dai Carabinieri per sporgere querela; che il servizio mensa nell'asilo iniziava la prima settimana di ottobre e, prima dell'avvio della mensa, i bambini erano soli con la L., perché l'altra maestra non era presente all'inizio dell'anno; che ella, la domenica precedente al 20.10.2010, aveva incontrato la sua amica A.I., la quale le chiedeva di domandare alla figlia I., se il figlio della stessa I., C., fosse picchiato insieme a M. e M.; che precedentemente ella aveva già sentito voci a riguardo; che ella aveva appreso del lancio della costruzione da parte della L. da una mamma o dalla figlia stessa, ma non lo aveva esposto in querela perché forse lo aveva appreso dopo; che ella aveva deciso insieme alle altre mamme di recarsi dai Carabinieri per chiedere l'installazione delle telecamere, ma non era stato verbalizzato nulla; che la figlia era intimorita dalla circostanza che ella potesse andare a scuola a parlare con qualcuno di quanto narratole, ma ella non aveva riferito tale circostanza in querela; che ella non si era informata personalmente sulla effettiva installazione delle telecamere come era stata richiesta; che ella non aveva mai notati segni o lividi sul corpo della figlia, che aveva cambiato però atteggiamento; che ella non ricordava che la figlia le avesse detto di avvertire dolore in alcuna parte del corpo; che ella per un periodo non aveva mandato la figlia a scuola, avendole fatto riprendere la frequenza quando la L. era stata allontanata.

Dalla deposizione del teste M.A., comandante della Stazione di Carabinieri di San Giorgio Jonico, escusso all'udienza del 05.04.2017, si apprende che lo stesso aveva effettuato indagini all'esito delle denunce sporte da alcune mamme che frequentavano l'Istituto Comprensivo della Madonna della

Camera in Roccaforzata; che, in data 21.10.2010, si presentavano presso il comando alcuni genitori di bambini che frequentavano la scuola di Roccaforzata, i quali rappresentavano che i figli avevano problemi con una maestra; che egli aveva chiesto tramite il PM attività di intercettazione ambientale, ma tale richiesta non era stata accolta, di talché erano state poi assunte le querele e le SIT e, su delega della Procura, erano stati ascoltati i minori in una struttura protetta, trasmettendo i verbali in Procura; che egli aveva anche chiesto l'installazione di intercettazione audio e video, ma non era stata concessa; che, prima di quelle denunce, non vi erano mai state lamentele o denunce nei confronti della L., che era stata trasferita momentaneamente da una sede all'altra dello stesso plesso scolastico, dopo la proposizione delle denunce, per poi fare rientro al suo posto; che, al momento del rientro, a cavallo delle vacanze natalizie, i genitori aveva fatto una sorta di sit - in perché non volevano che accadesse ed gli era intervenuto; che i genitori si erano presentati presso il Comando la mattina del 20.10.2010 ed egli li aveva ricevuti tutti insieme, cercando di capire quale fosse il problema e se ci fosse urgenza di un intervento immediato; che egli informava i genitori della possibilità di sporgere denuncia e che aveva predisposto la presenza di due marescialli per ricevere le denunce nel pomeriggio; che le denunce erano state ricevute in parte in data 20 ottobre ed in parte in data 23 ottobre; che, in quel periodo, i genitori erano talmente preoccupati per i loro figli che si recavano in caserma ogni mattina, pomeriggio e sera spingendo perché facessero più di quello che stavano facendo; che egli faceva capire loro che c'erano delle regole da rispettare; che egli non aveva parlato con i genitori del rifiuto della Procura di installare le telecamere, ma non sapeva se potesse averlo fatto qualche collaboratore.

Dalla deposizione del teste P.A., escussa all'udienza del 05.04.2017, si apprende che la stessa era la mamma di B.R., che frequentava l'istituto comprensivo di Roccaforzata con la maestra L. per la prima volta nell'anno scolastico di cui all'imputazione; che la bambina, che aveva poco più di tre anni, un giorno era ritornata a scuola con lo scuolabus e, al rientro a casa, avevano giocato un po' e la bambina si era messa poi a dormire sul divano come sempre, sembrando essere un giorno come un altro; che, dopo circa un'ora e mezza, la bambina si svegliava in preda ad un pianto molto forte, che non sembrava tipico di un capriccio ma collegato ad un dolore; che ella la rassicurava, riuscendo a stento a rasserenarla, e si spostava in un'altra stanza con la figlia; che la bambina sembrava tranquilla, ma all'improvviso scoppiava nuovamente a piangere; che ella si preoccupava, dal momento che nulla giustificava tale pianto, cominciando a chiedere se fosse successo qualcosa; che la bambina inizialmente non diceva nulla, ma di colpo, poi, le aveva detto che la M.G. le aveva lanciato la costruzione in fronte, indicando l'occhio destro; che ella restava stranita, non capendo cosa potesse essere successo e chiedeva alla figlia di spiegarle meglio; che la bambina le diceva che ella si trovava vicino ad un tavolo, insieme ad altri due bambini, M. e C., e M., sottraendo la costruzione alla figlia, la aveva nascosta sotto il grembiule e, pertanto, litigavano per la costruzione; che la maestra, quindi, aveva preso la costruzione nascosta sotto il grembiule e gliela aveva lanciata in fronte, colpendola sul sopracciglio; che la maestra le aveva messo il ghiaccio e le aveva detto che se non avesse detto niente alla mamma (circostanza pacificamente non riportata in querela, come contestato, anche se la teste ha dichiarato di credere di averlo detto e di avere letto sommariamente la querela prima di firmare perché doveva scappare al lavoro), il giorno dopo le avrebbe portato il puzzle di Pinocchio; che ella, avendo appreso dalla figlia che la costruzione era di plastica, le sollevava la frangetta e notava un ponfo che stava diventando un ematoma; che ella era rimasta

interdetta, non sapendo come comportarsi e, non insistendo sulla questione, attendeva l'arrivo del marito, chiedendogli di parlare con la bambina, senza insistere troppo sull'argomento e capire cosa fosse successo; che la bambina raccontava al marito le stesse cose ed entrambi pensavano, quindi, che sarebbe stato il caso di andare a parlare con la maestra per chiederle chiarimenti; che, pertanto, ella si recava il giorno successivo, alle 08.00, a scuola per parlare con la maestra e si accomodava fuori ad attenderla, dal momento che la bidella le diceva che non era ancora arrivata; che, di fronte alla scuola abitava la signora P., rappresentante di classe, che ella conosceva di vista, dal momento che lavorava e non era molto presente nei ritmi scolastici; che la P. la chiamava e le chiedeva come mai si trovasse a scuola, dal momento che i bambini prendevano il bus; che ella le narrava l'accaduto e la P. le diceva che non si trattava dell'unico episodio; che ella non aveva poi parlato più con la maestra, dal momento che le sembrava che non ci fossero più i presupposti per chiedere spiegazioni; che la P. le aveva detto che alcuni genitori che si erano rivolti a lei sarebbero andati dai Carabinieri per chiedere consiglio su come comportarsi; che ella la pregava di contattarla e si recava insieme agli altri presso i Carabinieri, dove il vicecomandante, dopo averli ascoltati, diceva loro che occorreva monitorare la scuola e formalizzare la denuncia, chiedendo di tornare nel pomeriggio; che ella tornava quindi nel pomeriggio per verbalizzare quello che aveva detto la bambina; che ella aveva fatto visitare la figlia da un medico perché, al di là dell'ematoma, era preoccupata dal suo stato emotivo; che il fatto era avvenuto di pomeriggio quando c'era solo la L., perché l'altra maestra era in allattamento; che dalle 13.00 alle 16.00 la M.G. era sola in classe con i bambini; che ella non aveva mai parlato con la L. di tale episodio, dal momento che ormai si era affidata ai Carabinieri; che ella aveva continuato a mandare la bambina a scuola su consiglio dei Carabinieri, ma lo faceva saltuariamente e quando di mattina c'era di turno l'altra maestra, andava a prelevare la bambina un po' prima; che i Carabinieri avevano consigliato di mandare a scuola i bambini, perché occorreva valutare se bisognava o meno monitorare la situazione, però ella non si sentiva tranquilla e la mandava saltuariamente; che la bambina poi non era più andata a scuola sino a quando la L. non era stata trasferita a Monteparano; che ella si era aggregata agli altri genitori per recarsi dai Carabinieri, per capire come comportarsi.

Dalla deposizione del teste P.A., escussa all'udienza del 05.04.2017, si apprende che la stessa era la mamma di L.V., che, all'epoca dei fatti, aveva quattro anni ed era iscritta alla scuola materna Madonna della Camera in Roccaforzata; che le due maestre della classe della figlia erano G. Iacca e G.L., nota come M.G.; che ella nel 2010 era rappresentante di classe e, alla fine di ottobre, veniva contattata da P.D. che le diceva che la figlia, dall'inizio di settembre, era molto irrequieta quando frequentava la scuola; che la stessa aveva lasciato correre pensando a capricci di bambini all'inizio della scuola, ma ad ottobre la bambina era molto irrequieta, si chiudevava in bagno ed aveva atteggiamenti molto brutti; che la P. le diceva che non sapeva come uscirne e che era andata due volte a parlare con la M.G., la quale le diceva che non c'era alcun problema, ma alla P. sembrava strano dal momento che la bambina continuava ad avere ancora "questi atteggiamenti" (pagina 27 della trascrizione da fonoregistrazione); che ella quindi chiedeva alla figlia V. se ci fosse qualcosa che non andava in classe e la bambina si ammutoliva, diventando un pezzo di ghiaccio; che ella chiedeva cosa fosse successo e la bambina le diceva di non farle più quella domanda; che la figlia le diceva che non poteva dirle nulla perché era un segreto con la M.G.; che, incalzata, la bambina le diceva che la M.G. li picchiava e che la più tartassata era M.; che ella, quindi, chiamava la P. raccontando quanto appreso dalla figlia; che la voce si era poi sparsa, anche perché bisognava prendere una decisione per tutelare i propri figli, e decidevano di recarsi dai Carabinieri per vedere

se potessero essere installate le telecamere; che apprendevano che occorreva sporgere denuncia e, pertanto, si recavano nel pomeriggio a tal fine per vedere se il giudice disponeva l'installazione delle telecamere, continuando a mandare i bambini a scuola; che ella aveva mandato la bambina a scuola; che ella aveva un ottimo rapporto con la L., di amicizia e la sentiva tramite il telefono; che all'epoca era presente solo la L. perché la lacca era stata prima in maternità e poi in allattamento ed aveva molte ore scoperte; che la figlia aveva iniziato a raccontare tutto, chiedendo di non frequentare più l'asilo; che la figlia le aveva raccontato che la più tartassata era M. e che la maestra aveva lanciato una costruzione a R.; che erano sempre in punizione su una panchina e che in mensa mangiavano in piedi e, molte volte, tornavano digiuni a casa; che, quando la L. aveva capito che i bambini raccontavano le cose a casa, diceva loro che non avrebbero più visto la mamma e la propria figlia era traumatizzata, tanto che non poteva lasciarla nemmeno per fare la spesa; che quello era il secondo anno che la figlia frequentava l'asilo di Roccaforzata, perché l'anno precedente era stata a Montemesola e, pertanto, non conosceva affatto la maestra.

A fronte della contestazione del difensore dell'imputata che rammentava alla teste che in querela la stessa aveva esposto che la P. le aveva chiesto di verificare tramite la figlia se fosse vero che M. veniva picchiata, la teste ha riferito che non le era stata fatta una domanda così diretta, ma solo di verificare se ci fosse un disagio.

Continuando nella deposizione la teste ha riferito che la figlia, dopo il trasferimento della L., le aveva raccontato altre cose diverse, successivamente alla proposizione della querela.

Dalla deposizione del teste C.M., escusso all'udienza del 05.04.2017, si apprende che lo stesso era il papà di C.M. che, nel 2010, frequentava la scuola materna Madonna della Camera con l'imputata quale insegnante; che la figlia gli diceva sempre, già da epoca antecedente all'ottobre del 2010, che la M.G. la picchiava e non voleva andare a scuola; che egli inizialmente non aveva creduto alla figlia, ma successivamente si era recato personalmente dalla maestra L. dicendole che la bambina non voleva andare a scuola perché ella la picchiava; che la maestra calmava la bambina, dicendole di non dire le bugie e la portava con sé in classe; che tale episodio era antecedente alla proposizione della denuncia ed egli pensava che fosse collegato alla stanchezza visto che si era verificato alla fine dell'anno scolastico; che la figlia M. aveva frequentato la scuola materna presso tale istituto per tre anni; che, ad ottobre del 2010, la figlia M. continuava a non volere andare a scuola e, pertanto, egli iniziava ad insospettirsi, anche sentendo parlare gli altri genitori davanti a scuola, visto che i bambini raccontavano più o meno la stessa cosa; che, pertanto, un pomeriggio egli si recava presso la caserma dei Carabinieri con la moglie e sporgeva denuncia, con l'intento di fare installare le telecamere; che egli non era presente il giorno della denuncia perché si trovava al lavoro, ma era andato con la moglie in caserma qualche giorno prima; che egli non aveva mai parlato con la moglie della circostanza che la figlia gli avesse riferito di essere picchiata dalla maestra sin da maggio del 2010 perché non aveva dato importanza a questa cosa, essendosi difatti recato dalla maestra nell'anno scolastico successivo quando la bambina glielo ripeteva.

A fronte della contestazione del difensore dell'imputata che rammentava al teste che, sentito a SIT dai Carabinieri, dopo che la moglie aveva già sporto denuncia, come gli altri genitori, egli non aveva dichiarato nessuna delle circostanze riferite in dibattimento, il teste ha risposto "... io non gli ho dato importanza, ripeto come ho detto prima... Io quello che ho dichiarato è quello che ho dichiarato" (pagina 52 della trascrizione da fonoregistrazione) ed ancora "comunque stavamo andando avanti con questa querela qua, i fatti stavano andando avanti, forse in quel momento ho pensato che non era importante e non l'ho detto" (pagina 53 della trascrizione da fonoregistrazione).

Continuando nella deposizione testimoniale resa, il C. ha riferito che egli si era recato spontaneamente dai Carabinieri a circa due mesi dalla querela, perché la figlia veniva picchiata.

Dal verbale di SIT del 27.01.2011, rese da R.M. innanzi ai Carabinieri della Stazione di San Giorgio Jonico, acquisite ex art. 512 c.p.p., come richiesto dalla difesa dell'imputata, si apprende che lo stesso, reggente dal 1 settembre 2010 presso l'Istituto comprensivo Madonna della Camera di Monteparano, non aveva mai ricevuto in via ufficiale alcuna lamentela da parte dei genitori che frequentavano la sezione dell'insegnante L.G.; che egli era venuto a conoscenza di una attività di accertamento nei confronti della stessa insegnante nella prima decade del mese di novembre del 2010, a seguito di un incontro svoltosi presso il Comune di Roccaforzata con il Sindaco e il personale del Comando dei Carabinieri; che, per quanto a sua conoscenza e dall'esame degli atti documentali, la L. non risultava essere sanzionata disciplinarmente per illecite condotte.

Dalla deposizione del teste C.S., escussa all'udienza del 06.02.2019, si apprende che la stessa era la mamma di Sofia Cammarano che aveva frequentato il primo anno di asilo a Roccaforzata con l'imputata come insegnante; che ella a volte si recava a scuola durante l'orario di lezione perché la figlia stava affrontando il periodo di inserimento; che ella non aveva mai riscontrato comportamenti strani nella figlia che le potessero insinuare il dubbio su problemi esistenti in classe e la figlia aveva affrontato il periodo di inserimento con piacere; che la figlia andava volentieri a scuola; che ella ed il marito non avevano mai avuto modo di dubitare dei comportamenti della L., di censurarli o di recriminare; che ella stessa era stata alunna della L. all'età di cinque anni; che ella aveva appreso di quanto accaduto alla L. solo tramite i giornali, perché precedentemente non sapeva nulla; che ella aveva continuato a mandare la bambina a scuola sino alla fine dell'anno scolastico, anche se la L. era stata spostata.

Dalla deposizione del teste F.S., escussa all'udienza del 06.02.2019, si apprende che la stessa, nell'anno scolastico 2010/2011, aveva lavorato presso l'istituto di Roccaforzata ed aveva conosciuto la L., che lavorava presso lo stesso plesso scolastico ma in altra sezione; che la propria aula era vicina a quella della L. ed in genere le porte delle aule erano aperte e si svolgevano anche attività in ambienti comuni; che vi era un salone antistante le aule, dove spesso si svolgeva attività collettiva, dovendosi preparare all'inizio dell'anno la cosiddetta festa collettiva e, pertanto, si preparavano canti e balli nel salone; che ella non aveva mai assistito ad episodi di violenza fisica o di aggressione verbale della L. nei confronti degli alunni e non aveva mai ricevuto alcuna lamentela in tal senso; che c'era una insegnante di religione che insegnava per due ore una volta a settimana in entrambe le classi, comune alle due sezioni, e, in ogni classe, c'erano due docenti; che, all'inizio dell'anno, prima dell'inizio della mensa, cominciata a metà o fine ottobre, l'orario era in compresenza quindi

le due insegnanti, titolari della sezione, erano insieme per tutto l'arco della giornata sino all'uscita dei bambini.

Dalla deposizione del teste A.M.P., escussa all'udienza del 06.02.2019, si apprende che la stessa, nell'anno scolastico 2010 - 2011, svolgeva funzione di docente di matematica e scienze presso l'istituto Madonna della Camera di Roccaforzata, presso cui svolgeva anche le funzioni di vicaria; che ella conosceva la L. dal 2006 o dal 2007, avendola seguita anche nel periodo di valutazione dopo l'anno di prova, che aveva svolto presso l'istituto di Roccaforzata, pur non essendone la diretta responsabile, dal momento che aveva fatto un bel lavoro; che per un anno la L. aveva fatto anche parte del Consiglio di Istituto; che le aule erano sulla stessa linea ed al centro c'era il bagno e vi erano ambienti comuni per la mensa oppure per attività comuni a Natale o Pasqua, ma per il resto si lavorava in classe; che ella non aveva mai assistito ad episodi di violenza fisica o di aggressione verbale della L. nei confronti degli alunni e non aveva mai ricevuto formali lamentele da parte di qualche genitore prima che i fatti oggetto di processo divenissero di dominio pubblico tramite gli organi di informazione; che ella sapeva che i genitori avevano regalato alla L. un fascio di rose, perché era rientrata da poco; che la notizia della sua denuncia era giunta totalmente inaspettata, perché tre giorni prima c'era stato un colloquio per la scuola media, ove vi erano anche genitori dei bambini della scuola materna e nessuno aveva detto nulla; che la sera prima ella aveva presenziato all'interclasse e nessuna delle due rappresentanti di classe, con cui aveva parlato, le aveva detto nulla; che era stato effettuato un incontro con i genitori che avevano sporto denuncia, ma non sapeva dire di cosa si fosse parlato.

Dalla dichiarazione, datata 23.11.2010 ed indirizzata al dirigente scolastico M.R., a firma di B.V., della quale le parti hanno concordato la piena utilizzabilità al fine del decidere, si apprende che la stessa, dipendente dell'istituto comprensivo Madonna della Camera sino al 11.10.2010, quale collaboratrice scolastica, non aveva mai notato atteggiamenti bruschi e violenti della L. nei confronti dei bambini; che le attività del plesso scolastico Paisiello di Roccaforzata si svolgevano regolarmente; che durante la giornata tutto procedeva nel migliore dei modi, tramite l'arrivo dello scuolabus, l'accompagnamento in classe degli alunni, la collaborazione a togliere i cappotti e poi l'accompagnamento in classe con l'insegnante della sezione, che spesso chiedeva lo stereo per fare ascoltare le canzoncine, atteso che i bambini spesso piangevano per il distacco dalla mamma; che ella confermava di non avere mai visto la L. usare metodi violenti di nessun genere.

Dalla deposizione di B.V., escussa all'udienza del 03.04.2019, che ha confermato la suddetta dichiarazione, si apprende che la stessa faceva scendere i bambini dallo scuolabus e li accompagnava in classe; che, a volte, la porta delle classi era aperta e a volte chiusa, ma ella entrava per fare le fotocopie che le venivano chieste o per accompagnare i bambini in bagno; che ella entrava e usciva dalla classe, ma all'ingresso doveva sempre esserci qualcuno; che ella non aveva mai notato atteggiamenti violenti né fisici né verbali della L., non aveva mai visto nulla di violento, né rimproverare o alzare la voce.

In sede di esame reso all'udienza del 06.02.2019 L.G. ha riferito che ella era stata immessa in ruolo in data 01.09.2007, con un pre ruolo di circa sedici anni; che ella insegnava dal 1990 tra supplenze, scuole private ed incarichi annuali precedenti all'immissione in ruolo; che ella aveva iniziato a svolgere la sua attività lavorativa presso l'Istituto Madonna della Camera di Roccaforzata proprio

in data 01.09.2007 e, nell'anno scolastico 2010/2011, ella aveva una classe di 24 o 25 alunni; che ella lavorava in compresenza con la collega lacca G., nella stessa aula, anche se si lavorava anche per sezioni aperte, essendovi collaborazione con le altre insegnanti; che la compresenza, invece, partiva insieme al servizio mensa; che all'inizio dell'anno i bambini venivano accolti tutti insieme con canti e musiche per creare un ambiente sereno adatto alla loro età; che, essendovi belle giornate, ella usava portare i bambini nel giardino antistante; che la scuola era bellissima dal punto di vista strutturale, di forma semicircolare all'interno e circondata da vetrate ed era visibile sia all'interno che all'esterno; che ella condivideva il salone con l'altra classe, che era adibito anche alle manifestazioni per le feste che si facevano durante l'anno; che le finestre erano dotate di zanzariere, che però erano rotte e piene di polvere ed ella non poteva toccarle per i problemi articolari da cui era affetta e sul vetro venivano messi addobbi durante il periodo natalizio; che ella era apprezzatissima in quella scuola e ben voluta da tutti e le mamme apprezzavano le sue idee e le sue iniziative e le portavano disegni da casa fatti dai bambini; che le mamme poi le dicevano che le bambine imitavano il suo modo di fare e di comportarsi con loro, tanto che ella, anche attualmente, non riusciva a capire cosa potesse essere accaduto; che ella scambiava il numero di telefono con i genitori ed anche l'amicizia su facebook e con la rappresentante di classe aveva proprio un rapporto sino a qualche giorno prima; che a maggio ella aveva avuto problemi di salute ed era stata accolta con i fiori ed i genitori erano soliti portarle persino la torta in occasione del loro compleanno; che, in relazione all'episodio della bambina colpita dalla costruzione, era accaduto che la stessa giocava vicino al banchetto ed aveva costruzioni sparse ovunque anche per terra e muovendosi si era sbilanciata ed era caduta, sbattendo la fronte; che ella era intervenuta subito e la bambina non aveva nulla; che, durante l'anno scolastico interessato dai fatti, i bambini avevano iniziato ad essere ritirati da scuola quando la cosa era diventata di dominio pubblico; che ella non aveva mai percosso gli alunni ed aveva con loro un rapporto molto affettuoso; che ella cercava di studiare ogni momento della giornata di modo che potessero essere sempre giocosamente impegnati ed evitare situazioni di pericolo e di litigio tra gli stessi; che nell'anno scolastico 2010/2011 ella era in compresenza con la collega lacca G., mentre la collega F. si occupava dell'altra classe; che ella teneva sempre la porta dell'aula aperta perché era una porta vecchia e rotta che, anche volendo, non si riusciva a chiudere; che era presente anche un piccolo saloncino antistante l'ingresso, circondato da vetri, oltre il salone grande, che era anche pieno di vetri; che tra una classe e l'altra c'erano anche vetri, trattandosi di una scuola visibile da tutti gli angoli; che molto spesso accadeva che i genitori, durante l'orario scolastico, entrassero a portare qualcosa ai bambini, a prelevarli in anticipo o a portare loro un ricambio o la merenda, essendoci molta libertà; che ella aveva ancora contatti con qualche alunno diventato più grande, con il quale scambiava qualche messaggio su facebook; che l'anno scolastico 2010/2011 era iniziato tra il 14 ed il 16 settembre, ma ella non ricordava la data precisa ed il servizio mensa era iniziato dopo circa un mese, all'incirca dal 20 ottobre, insieme allo scuolabus; che sino all'inizio della mensa le due insegnanti erano quindi in compresenza; che, iniziato il servizio mensa, ognuno faceva il primo o il secondo turno; che ella si era assentata da scuola per motivi di salute; che l'anno precedente a quello 2010/2011 la collega lacca era assente per maternità; che la classe veniva gestita in compresenza e se una delle maestre si assentava era per andare in bagno o fare qualche altra cosa; che, durante il periodo dell'accoglienza, che è quello dedicato alla scuola dell'infanzia, le insegnanti non stavano mai sole, perché i bambini uscivano prima e non c'era mensa e si dovevano organizzare tutte le attività; che intorno alle aule c'era un giardino semicircolare e dall'altra parte c'era una strada che divideva la scuola primaria dalla scuola media, ma era possibile vedere dalle finestre la scuola di fronte; che ella non utilizzava

alcuna forma di punizione nei confronti dei bambini; che la panchina del fuorigioco era la panchina sulla quale i bambini aspettavano l'arrivo dello scuolabus o della mamma; che l'alunna C.M. un giorno improvvisamente le aveva detto di avere riferito alla madre che ella le aveva messo le mani al collo, ma aveva poi ritrattato quando ella le chiedeva quando fosse accaduto; che ella non aveva dato alcun peso a questo accadimento; che ella aveva insegnato sino a settembre del 2017 nelle scuole di infanzia ed attualmente lavorava presso gli uffici di segreteria essendo stata sottoposta a visita medica collegiale per motivi di salute; che ella aveva lavorato anche in scuole sprovviste del servizio mensa, dove l'insegnante era unica; che laddove una delle insegnanti in compresenza si assentava, veniva nominato il supplente oppure veniva assegnato l'insegnante di religione o quello di sostegno, che però per quell'anno non era previsto; che, per regolamento scolastico, durante il periodo dell'accoglienza e della compresenza gli insegnanti dovevano essere sempre in due.

Orbene, all'esito della istruttoria compiuta, come sopra ampiamente sunteggiata, è pacificamente accertato che, con riguardo ai fatti di cui alle imputazioni, solo alcuni genitori, tra quelli dei venticinque bambini frequentanti la classe presso cui operava la maestra L.G., chiamata dai bambini M.G., per differenziarla dall'altra maestra operante nella stessa classe, lacca G., avevano sporto denuncia in data 20.10.2010 ed in data 23.10.2010 nei confronti della L. e che i fatti denunciati erano inerenti l'anno scolastico 2010/2011.

E' altresì chiaramente accertato che il servizio mensa nella scuola Paisiello di Roccaforzata, ove la L. svolgeva la sua attività, aveva avuto inizio per il suddetto anno scolastico in data 18.10.2010 e che, dal giorno dell'inizio delle attività didattiche (15.09.2010), la L. aveva prestato servizio in compresenza con la collega di sezione (si vedano attestazione del 03.12.2010 a firma del dirigente scolastico M.R. dell'Istituto Comprensivo Statale Madonna della Camera e SIT rese da lacca G.); che la L. era stata assente dal servizio per malattia in data 06.09.2010, dal 17.09.2010 al 24.09.2010 e dal 11.10.2010 al 12.10.2010 (si veda elenco delle assenze dal 01.09.2010 al 30.10.2010 a firma del dirigente dottoressa M.P. in atti); che la L. gestiva la sua classe insieme a lacca G. che, assente per maternità nell'anno scolastico precedente a quello di cui all'imputazione, era tornata in servizio per l'anno scolastico 2010/2011 (cui è riferita l'imputazione) e, dall'inizio dello stesso anno scolastico sino al 18.10.2010, data di inizio del servizio mensa, aveva svolto attività lavorativa in compresenza con la L. per quattro ore su cinque, dalle 08.00 alle 12.00, non essendo previsto turno pomeridiano ed avendo la lacca un permesso per allattamento, sino all'inizio del servizio mensa, dalle 12.00 alle 13.00 e che, sino all'inizio del servizio mensa, l'attività lavorativa si era svolta soltanto su un turno (si vedano SIT rese da lacca G., delle quali le parti hanno concordato l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento al fine del decidere).

Per come emerso dall'istruttoria compiuta, poi, i fatti di cui all'imputazione si sarebbero verificati, per come denunciato, dall'inizio dell'anno scolastico 2010/2011, ossia dal 15.09.2010, e sino a circa una settimana precedente il 20.10.2010, dunque, in un arco temporale inferiore ad un mese, nel corso del quale la L., con riguardo all'inizio dell'attività didattica, è stata assente dal 17.09.2010 al 24.09.2010 e dal 11.10.2010 al 12.10.2010, e nell'orario compreso tra le ore 12.00 e le ore 13.00, atteso che sino alle ore 12.00 e dall'inizio dell'anno scolastico la L. svolgeva la sua attività lavorativa in compresenza con la lacca, dunque, per come emerso, gestiva con la stessa l'attività didattica, avendo la lacca escluso di avere assistito a comportamenti censurabili della L. nei confronti degli alunni.

Invero, tutto il personale scolastico, docente e non, escusso in dibattimento ha dichiarato di non avere mai assistito a episodi di violenza fisica o aggressione verbale della L. nei confronti degli alunni, essendo emerso che la stessa intratteneva cordiali rapporti con i genitori (si veda deposizione resa dal teste P.).

Peraltro, sulla scorta delle risultanze istruttorie, la L., non solo ha continuato a svolgere la sua attività lavorativa per l'anno scolastico 2010/2011 e sino al novembre del 2010 presso lo stesso istituto scolastico e con gli stessi bambini che avrebbe maltrattato, secondo quanto denunciato, senza che sia stato poi denunciato nulla di ulteriore e di diverso rispetto a quanto esposto nelle denunce querele sporte ad ottobre del 2010 e senza che siano state segnalate dai bambini altre condotte successive ai genitori, ma non ha subito per i fatti di cui al presente processo, allo stato degli atti, procedimento disciplinare, né è emersa l'irrogazione di sanzione disciplinare anche negli anni successivi, avendo l'imputata continuato a prestare la sua attività lavorativa come insegnante sino al 01 settembre del 2017, come dichiarato dalla stessa in sede di esame e non smentito da differenti elementi probatori o contestato dalle altre parti processuali.

Gli elementi sopra evidenziati sarebbero di per sé sufficienti a pervenire ad una pronuncia assolutoria dell'imputata dai reati alla stessa ascritti, essendo emerso, come detto, che i fatti sono stati denunciati come avvenuti sino a circa una settimana prima del 20.10.2010 (non essendovi, invero, nemmeno certezza a tale riguardo), e dal 15 al 16.09.2010 e a far data dal 25.09.2010 (dal momento che la L. è stata assente dal 17.09.2010 sino al 24.09.2010 e dal 11.10.2010 al 12.10.2010), e che la stessa svolgeva la propria attività lavorativa in compresenza per quattro ore su cinque, dalle ore 08.00 alle ore 12.00, dunque sostanzialmente sino alla fine dell'orario scolastico, con un'altra maestra sino al 18.10.2010, ossia per tutto il periodo in cui si sarebbero verificati i fatti denunciati di cui all'imputazione, dovendosi affermare, diversamente, in modo alquanto inverosimile, del tutto ipotetico e sganciato da concreto riscontro istruttorio, non essendovi nemmeno certa collocazione temporale degli episodi genericamente riferiti dai genitori, come sarà esplicitato in prosieguo, che le condotte maltrattanti sarebbero state poste in essere dalla L. proprio e soltanto quando la lacca si allontanava per andare in bagno o per altra ragione, per un periodo necessariamente breve essendo la stessa contrattualmente tenuta a stare in classe in compresenza, trattandosi di circostanze comunque non accertate in dibattimento, ovvero nell'arco temporale compreso tra le ore 12.00 e le ore 13.00, in cui la lacca godeva di un permesso per allattamento, viepiù considerando che la lacca (come tutto il personale docente e non della scuola della L. escusso in dibattimento), ha escluso di avere assistito a comportamenti violenti o in altro modo inopportuni dell'imputata nei confronti dei bambini.

Deve ulteriormente considerarsi che le fotografie prodotte dalla difesa dell'imputata, ritraenti la classe ove insegnava la L. e la scuola presso cui prestava attività lavorativa, riconosciute dai genitori escussi in dibattimento, come da deposizioni testimoniali rese, alle quali all'uopo si rimanda, evidenziano che le stanze erano corredate da vetrate, di talché, anche ipotizzando che ci fosse stata la porta chiusa nella aula della L., circostanza esclusa dalla stessa lacca, che, giova ribadirlo, è stata in compresenza con la L. sino al 18.10.2010, dunque per tutto il periodo di cui all'imputazione, sarebbe stato possibile guardare all'interno delle stanze, pur in presenza delle cosiddette veneziane per finestre, come allegato da alcuni dei genitori escussi, che sono ritratte in una delle fotografie in atti, come può dedursi dalla visione delle fotografie stesse.

La teste F., che prestava attività lavorativa come insegnante nell'altra classe della scuola materna e la cui aula si trovava vicino a quella della L., ha poi dichiarato che le porte delle aule erano in genere aperte e che si svolgeva spesso attività collettiva.

Deve ulteriormente osservarsi che, con riferimento al lasso temporale compreso tra le ore 12.00 e le ore 13.00 del periodo sopra indicato, cui è riferita l'imputazione sulla scorta della compiuta istruttoria (15-16.09.2010 e dal 25.09.2010 ad una settimana circa prima del 20.10.2010, essendo stata effettuata una contestazione chiusa, non modificata nemmeno in corso di istruttoria), anche a volere ipotizzare, in modo invero alquanto inverosimile, che le condotte maltrattanti da parte dell'imputata si siano concretizzate tutte in quell'unica ora in cui la L. era sola con i bambini, ribadendo che la configurazione della classe e del plesso scolastico era tale che era possibile vedere ciò che accadeva all'interno della classe stessa, in ogni caso, la assoluta genericità e la contraddittorietà delle deposizioni testimoniali rese dai genitori escussi in dibattimento, come sarà diffusamente esplicitato in prosieguo di motivazione, non rendono possibile accertare oltre ogni ragionevole dubbio la eventuale sussistenza dei comportamenti delittuosi ascritti all'imputata.

A tal uopo deve premettersi, in linea generale, che, per come espresso dalla Corte di legittimità, laddove i comportamenti illegittimi posti in essere da un insegnante nei confronti di uno o più alunni allo stesso affidati contemplino l'uso della violenza, non può configurarsi il reato di cui all'art. 571 c.p., ma, al più, quello di cui all'art. 572 c.p., non potendo la violenza costituire in alcun modo una forma di correzione o un metodo educativo.

Al fine della sussistenza del reato di cui all'art. 572 c.p. commesso da un insegnante in danno degli alunni, è necessario poi che siano posti in essere specifici e reiterati atti di sopraffazione, anche violenti, nei confronti degli alunni affidati alla cura dell'insegnante stesso, nonché che sia utilizzato dall'insegnante un metodo basato sulla intimidazione e sulla violenza, fisica e psicologica, generando un clima di stabile mortificazione e di sopraffazione tramite insulti, offese, minacce e violenze e che sia posto in essere dal reo un comportamento conforme ad un disegno volontario e consapevole che renda dolorosa e mortificante per gli alunni le relazioni con l'insegnante, il quale deve agire con coscienza e volontà di sottoporre gli alunni ad una serie di sofferenze fisiche e morali vietate dalla legge, nonché dalle regole basilari della pedagogia, della didattica e della metodologia.

Ancora, deve osservarsi in linea generale che, nel caso che ci occupa, le condotte delittuose di cui all'imputazione sono state riferite in dibattimento solo da testimoni de relato, non essendo stati escussi i minori né in incidente probatorio, allo stato degli atti, né in dibattimento, né essendovi riscontro documentale tramite riprese audio e video, avendo peraltro gli stessi appreso quanto esposto da bambini di età compresa tra tre e cinque anni, di talché le deposizioni testimoniali rese dai genitori escussi in dibattimento devono essere sottoposte ad un vaglio di attendibilità e di credibilità più rigoroso, viepiù considerando che si tratta di testi, danneggiati dal reato di cui all'art. 572 c.p., alcuni dei quali costituiti parti civili anche nell'interesse dei figli.

Per come espresso dalla Corte di legittimità, poi, le dichiarazioni de relato aventi ad oggetto quanto appreso da un minore, non esaminato in giudizio, sono utilizzabili solo se sia accertata, in base a motivato parere di professionista, l'impossibilità (non emersa nel caso di specie) di procedere all'esame del minore, assoluta o relativa, da valutare in riferimento all'età del minore al momento dello svolgimento dell'atto istruttorio (cfr. Cass. Penale sentenza 42718/16, sulla testimonianza de relato di minore vittima di violenza sessuale), ma ciò vale se l'imputato si avvale della facoltà di cui

all'art. 195 comma 1 c.p. (circostanza non verificatasi nel caso di specie), sicché ove i fatti accertati sono tali da non dare adito a dubbi di sorta sulla verità del racconto, alcuna norma impone l'esame diretto del minore (cfr. Cassazione penale sezione III sentenza 1620/16).

Tanto premesso in linea generale, deve osservarsi che, dalla disamina dell'istruttoria compiuta, come sopra ampiamente sunteggiata ed alla quale si rimanda, sulla scorta delle deposizioni testimoniali assunte, in disparte le innumerevoli contraddizioni tra le deposizioni rese dai testi, nonché tra quanto da alcuni dichiarato in dibattimento e quanto dichiarato in sede di indagini, come emerso tramite le contestazioni, di cui di seguito si dirà, in ragione della genericità delle deposizioni rese dai genitori escussi in dibattimento non è emerso con chiarezza e certezza nemmeno quali e quanti bambini sarebbero stati maltrattati dall'imputata, secondo l'impostazione accusatoria, con quali specifiche e concrete modalità (leggendosi nel capo di imputazione di maltrattamenti mediante frequenti percosse) e con quale frequenza e nemmeno in quali specifiche circostanze di tempo e di luogo sarebbero state poste in essere le denunciate condotte maltrattanti.

Tale accertamento, per contro, è assolutamente necessario ed imprescindibile al fine della valutazione della stessa sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 572 c.p. contestato all'imputata, dovendosi difatti valutare la eventuale esistenza di un sistema di sopraffazione abituale posto in essere dalla L. in danno dei giovanissimi alunni della sua classe ed alla stessa affidati per la cura e l'educazione, nonché l'utilizzo di un metodo basato sulla intimidazione e sulla violenza, fisica e psicologica, generando un clima di stabile mortificazione e di sopraffazione tramite insulti, offese, minacce o violenze, nonché la sussistenza di un disegno volontario e consapevole per rendere dolorosa e mortificante per gli alunni le relazioni con l'insegnante, che deve agire con coscienza e volontà di sottoporre gli alunni ad una serie di sofferenze fisiche e morali, per come espresso dalla Corte di legittimità.

Nel caso di specie, in ragione dell'istruttoria espletata, con riguardo alle generiche deposizioni testimoniali rese, non è stata accertata la sussistenza di un sistema di sopraffazione sistematico della L. in danno degli alunni, basato su intimidazione e violenza, tale da creare un clima di stabile mortificazione con la coscienza e volontà di sottoporre i bambini ad una serie di sofferenze fisiche e morali.

I genitori escussi hanno fatto generico riferimento a episodi di percosse, non contestualizzati nemmeno temporalmente, senza precisa indicazione della relativa ricorrenza e dei bambini che ne sarebbero stati vittime (avendo la P. ed il L. fatto poi riferimento a non meglio precisati metodi di punizione, correlati al momento del pasto, ma essendo il servizio mensa stato attivato solo dopo il periodo al quale è riferita l'imputazione), senza in alcun modo fare, peraltro, chiaro riferimento a comportamenti ripetuti e abituali.

Le deposizioni testimoniali rese dai genitori escussi in dibattimento, poi, oltre che generiche sono tra loro contrastanti, nonché contraddittorie e divergenti casi da quanto esposto in sede di indagini, come emergente dalle stesse.

A tale riguardo, con riferimento alla deposizione del teste L.P., padre della minore L.V. e marito di P.A., già sopra sunteggiata ed alla quale si rimanda, si osserva che lo stesso ha esposto, quale incipit della deposizione testimoniale resa, di essere giunto a sporgere denuncia in ragione dei

comportamenti strani assunti dalla figlia V., in forza dei quali erano stati poi appresi i comportamenti maltrattanti della L..

Tale dichiarazione è stata poi ritrattata dallo stesso L., che a fronte della contestazione operata dalla difesa dell'imputata, che rilevava che in querela lo stesso aveva esposto di avere appreso dei comportamenti della L. chiedendo alla figlia, dal momento che P.D. aveva chiamato la propria moglie lamentando che la figlia non volesse andare a scuola, ha confermato quanto esposto in querela.

Tale ultima circostanza, poi, non risulta invero dalla querela sporta da P.D., acquisita la fascicolo per il dibattimento al fine del decidere come concordato dalle parti, né risulta menzionata dalla stessa P. nella deposizione testimoniale resa.

Lo stesso L., poi, ha narrato che la L., per come appreso dalla figlia, metteva i bambini in punizione senza farli andare a mensa, rilevandosi però a riguardo che, come accertato in dibattimento, il servizio mensa è stato attivato soltanto il 18.10.2010 e la querela è stata sporta in data 20.10.2010, circostanza di per sé sola idonea ad escludere già in astratto la abitudine di eventuali comportamenti.

Lo stesso teste, poi, che in dibattimento ha riferito che la figlia gli diceva di non essere mai stata toccata dalla L., della quale era l' alunna preferita, aveva esposto in querela, per come emerso dalle contestazioni, che la figlia aveva riferito di essere stata sculacciata insieme a tre bambine (senza alcuna precisa indicazione temporale) per essersi alzata a prendere un colore, e non ha saputo offrire una giustificazione plausibile della discrepanza tra le dichiarazioni rese, confermando quanto esposto in querela ma continuando però ad affermare di essersi accorto dopo di questa cosa, solo perché, quando la figlia rientrava a casa, avevano indagato su ciò che accadeva a scuola.

Ugualmente il teste, a fronte della contestazione del difensore dell'imputata che gli rammentava di avere rappresentato in querela di non avere mai notato segni ed ecchimosi addosso alla figlia fino alla querela e di non avere fatto caso in passato a tale evenienza, ha risposto in modo illogico e contraddittorio di avere notato "qualche schiaffo", qualche rossore (pagina 31 della trascrizione da fonoregistrazione) prima di quel giorno, riferendo altresì che non sapeva da cosa fossero stati causati i segni notati.

Con riguardo alla deposizione testimoniale resa da A.B., sopra sunteggiata ed alla quale si rimanda unitamente al verbale di denuncia acquisito in atti ai fini decisori come concordato dalle parti, si osserva che la stessa ha riferito in dibattimento circostanze diverse da quelle denunciate, arricchendole di particolari, nonché dichiarazioni in parte contrastanti con quelle già esposte in denuncia.

La teste ha iniziato la deposizione testimoniale sostenendo di non avere ricevuto alcuna telefonata, di avere notato spesso segni sulle braccia e sul culetto del figlio M. di ritorno dall'asilo, chiedendo spiegazioni al figlio che riferiva di non avere litigato con nessun bambino, per poi affermare, però, nel corso della deposizione testimoniale che, solo dopo avere appreso dalla P., che aveva incontrato ad un compleanno la sera stessa in cui il figlio era rincasato con il segno rosso di una mano in faccia, che la maestra aveva colpito M. con uno schiaffo e che lo aveva già colpito in precedenza alla spalla (tale circostanza invero non è stata riferita dalla stessa P. in dibattimento), aveva iniziato a ricordare di alcuni segni sul corpo del figlio e di avere iniziato a fargli domande.

La stessa teste, ancora, che in querela aveva esposto di essere stata contattata telefonicamente il venerdì precedente da P.D., la quale le diceva che la figlia M. non voleva andare all'asilo perché veniva picchiata dalla maestra, ha riferito in dibattimento (poi confermando la denuncia solo all'esito di contestazione, ma affermando di non ricordare tale circostanza riferita in denuncia), che la P. la aveva chiamata il giorno successivo a quello in cui il figlio era rincasato con il viso arrossato per il segno di uno schiaffo.

La stessa teste, ancora, ha riferito in dibattimento di minacce da parte della maestra L. di non riferire nulla ai genitori, altrimenti i bambini non avrebbero più visto le mamme, in alcun modo menzionate in denuncia, in cui la stessa ha esposto soltanto che la L. avrebbe detto ai bambini di non raccontare nulla a casa, affermando, all'esito di contestazione, in modo invero incomprensibile, di non avere esplicitato tale minaccia da parte della maestra dal momento che aveva fatto la denuncia solo per installare le telecamere, non essendo tale evenienza esclusa, ma al più ulteriormente sorretta, dalla proposizione di una denuncia particolareggiata, affermando, poi, in modo ugualmente incomprensibile, di non avere denunciato gli altri segni notati sul corpo del figlio, ma solo quello più eclatante dello schiaffo sul viso, quasi come se potesse esserci una graduazione di rilevanza rispetto ad eventuali atti di violenza, qualunque essi siano, posti in essere in danno di taluno ed in special modo di un bambino.

Con riguardo alla deposizione del teste P.D., alla quale si rimanda unitamente al verbale di denuncia acquisito al fascicolo per il dibattimento ai fini probatori come concordato dalle parti, si rileva che la stessa ha riferito in dibattimento che la figlia, che aveva frequentato l'asilo con la maestra L. anche nell'anno precedente a quello a cui è riferita l'imputazione, era sempre andata a scuola volentieri e, da circa un mese dall'inizio del nuovo anno, aveva invece manifestato la volontà di non andarci sostenendo che la maestra L. la picchiasse, avendo aspettato un po' prima di contattare le altre mamme, per sincerarsi della situazione ed essendosi recata a parlare con la maestra, di fronte alla quale la bambina si era ammutolita, nulla riferendo in ordine al fatto, menzionato in denuncia, che la figlia aveva iniziato a non volere frequentare l'asilo per le medesime ragioni già alla fine del precedente anno scolastico (in relazione al quale nessuno dei genitori ha riferito di anomalie comportamentali dei figli correlate alla frequenza scolastica ovvero di episodi riferiti dagli stessi bambini con riferimento alla L.).

La stessa P., poi, ha riferito di avere chiamato la A. dopo che la stessa aveva appreso la situazione, diversamente da quanto esposto in querela, poi confermato all'esito di contestazione, ossia che la A. era stata contattata immediatamente e che ella aveva appreso che la figlia veniva picchiata proprio dalla A., che lo apprendeva a sua volta dal figlio M..

Tale versione degli occorsi è divergente da quella narrata dalla stessa A., oltre che contrastante con quanto esposto dalla stessa P. in querela, per come sopra esposto.

Invero, poi, la teste ha riferito che la figlia M. non voleva andare a scuola sin dall'inizio dell'anno scolastico e che tale comportamento si era protratto per circa un mese, osservandosi che, per contro, la L. ha iniziato a svolgere attività lavorativa quando l'anno scolastico era già iniziato da dieci giorni, oltre ad essersi assentata anche due giorni nel mese di ottobre.

La stessa teste poi ha riferito che la figlia le diceva che la maestra la colpiva alla testa, alla nuca, alla spalla ed alla coscia all'altezza del culetto, dichiarando però di non avere mai notato alcun segno sul corpo della bambina.

Da ultimo, la teste non ha riferito in alcun modo che il proprio coniuge si sarebbe recato a scuola alla fine dell'anno scolastico 2009/2010, come invece dallo stesso riferito in dibattimento, né in altro momento, diversamente da quanto esposto dallo stesso coniuge che, in dibattimento, ha riportato come dallo stesso compiute sostanzialmente le stesse azioni narrate dalla moglie P.D., che ha riferito però di essersi recata dalla maestra L. dopo l'inizio dell'anno scolastico 2010/2011.

Escusso in dibattimento, difatti, C.M., padre di C.M. che, nel 2010, frequentava la scuola materna Madonna della Camera con l'imputata quale insegnante, ha riferito che la figlia gli diceva sempre, già da epoca antecedente all'ottobre del 2010, che la M.G. la picchiava e non voleva andare a scuola, circostanza in alcun modo riferita dalla P., alla quale lo stesso aveva ritenuto, come dallo stesso dichiarato, di non riferire alcunché, non avendo dato importanza alla cosa, apparendo invero alquanto insolito ed inverosimile che si ritenga priva di importanza la dichiarazione di una bambina di pochi anni di età in merito a percosse ricevute dalla propria insegnante e che non si condivida tale informazione nemmeno con il proprio coniuge, madre della stessa bambina.

Il teste ha anche riferito, in modo difforme dalla moglie, che la figlia, ad ottobre del 2010, continuava a non volere andare a scuola, avendo invece la P. riferito di un rifiuto della figlia per la frequenza scolastica sin dall'inizio dell'anno scolastico.

A fronte della contestazione del difensore dell'imputata che rammentava al teste che, sentito a SIT dai Carabinieri, dopo che la moglie aveva già sporto denuncia, come gli altri genitori, egli non aveva dichiarato nessuna delle circostanze riferite in dibattimento, il teste ha ancora risposto io non gli ho dato importanza, ripeto come ho detto prima... Io quello che ho dichiarato è quello che ho dichiarato" (pagina 52 della trascrizione da fonoregistrazione) ed ancora "comunque stavamo andando avanti con questa querela qua, i fatti stavano andando avanti, forse in quel momento ho pensato che non era importante e non l'ho detto" (pagina 53 della trascrizione da fonoregistrazione).

Continuando nella deposizione testimoniale resa, il C. ha riferito che egli si era recato spontaneamente dai Carabinieri a circa due mesi dalla querela, perché la figlia veniva picchiata, non avendo in alcun modo riferito, per come risultante dall'istruttoria, le circostanze contestate

nemmeno in tale occasione, nonostante fosse stata già sporta denuncia e nonostante egli abbia allegato che la figlia continuasse a lamentare di essere percossa dalla maestra.

Peraltro, lo stesso teste nel corso della stessa deposizione testimoniale ha allegato contraddittoriamente dapprima di essersi recato a parlare con la L., dopo avere appreso delle percosse dalla figlia, alla fine dell'anno scolastico 2009/2010, e, successivamente, nell'anno scolastico 2010/2011.

Con riguardo alla deposizione testimoniale resa da L.A., madre del minore C., che aveva frequentato l'asilo della Madonna della Camera di Roccaforzata ed aveva avuto come maestra la L., si rileva che la stessa ha riferito in dibattimento, in modo difforme da quanto esposto a SIT, come contestato, che il figlio non aveva inizialmente detto niente su problemi con la maestra L., ma quando ella aveva iniziato a fare domande, aveva poi affermato che la stessa era solita dargli schiaffetti quando si comportava male e che ella era stata contattata da una mamma, P.D., che le diceva che la figlia non voleva andare a scuola perché aveva problemi e le aveva detto che C. era solito avere qualche schiaffo dalla maestra L. (circostanza non riferita dalla P.) e di avere chiesto a C. se la maestra lo avesse colpito con schiaffi e lo stesso aveva confermato.

A contestazione del PM che rammentava alla teste che ella, escussa a SIT, aveva riferito che il figlio C. le diceva di non essere mai stato picchiato dalla L., la stessa ha riferito, in modo contrastante con le affermazioni appena fatte, che il figlio parlava di altri bambini e non di se stesso, di tale B., di M. e M. che venivano colpiti con schiaffi sulle mani da parte della L., finendo per confermare, a fronte di nuove contestazioni, che C. le aveva detto di non essere stato picchiato dalla maestra L. e dichiarando altresì che il figlio andava tranquillamente a scuola per tutto l'anno scolastico ed ella non aveva mai notato strani segni sul corpo dello stesso.

Con riguardo alla deposizione testimoniale resa da S.D.L., mamma di I., che aveva frequentato l'asilo di Roccaforzata della Madonna della Camera per tre anni e sempre con la maestra L.G., si rileva che la stessa ha riferito di avere sporto querela perché tutto era cominciato tra le mamme "hai saputo questo? Ti sei reso conto di quest'altro? I. ti ha detto qualcosa?" (pagina 4 della trascrizione da fonoregistrazione), quando si incontravano davanti a scuola e di avere chiesto qualcosa alla figlia, che le raccontava qualche disagio, non deducendosi, pertanto, da tale deposizione alcuna concreta condotta eventualmente maltrattante riferita dalla bambina, riferendo ancora di avere notato un cambiamento di atteggiamento in casa da parte della figlia, la mancanza di volontà di andare a scuola e che la bambina aveva parlato di alcuni amichetti, M., R. e M., dicendole che la maestra L. urlava troppo e usava maniere poco ortodosse per tenerli fermi, apparendo invero poco credibile che una bambina di pochi anni possa avere utilizzato tale terminologia, nulla deducendosi comunque sulle eventuali condotte poste in essere dalla L. dall'utilizzo di maniere "porco ortodosse".

La teste ha poi dichiarato contraddittoriamente di ricordare un unico fatto, ossia che la maestra aveva lanciato una costruzione ed aveva colpito in fronte una bambina, senza nulla riferire in ordine a quale bambina si trattasse e senza in alcun modo contestualizzare l'episodio, dichiarando di averlo appreso dalla figlia o forse da una mamma ma di non averlo esposto in querela, forse per averlo appreso successivamente, nonché che la figlia era intimorita dalla circostanza che ella potesse andare

a scuola a parlare con qualcuno di quanto narratole, ma di non avere riferito, in modo inverosimile, neppure tale rilevante circostanza in querela.

Con riguardo alla deposizione testimoniale resa da P.A., mamma di L.V., che, all'epoca dei fatti, aveva quattro anni ed era iscritta alla scuola materna Madonna della Camera in Roccaforzata, si rileva che la stessa ha offerto una versione degli occorsi ulteriormente differente da quella resa da P.D. e dalla A., peraltro narrando di condotte della L. non descritte dagli altri genitori, nemmeno da quelli direttamente interessati per l'allegato coinvolgimento dei propri figli.

Invero, la teste ha iniziato la deposizione testimoniale affermando che, nel 2010, ella era rappresentante di classe e, alla fine di ottobre (risultando che le denunce sono state sporte tra il 20 e il 23 ottobre e che i fatti si erano svolti sino a circa una settimana prima) veniva contattata da P.D. che le diceva che la figlia, dall'inizio di settembre, era molto irrequieta quando frequentava la scuola e che la stessa aveva lasciato correre pensando a capricci di bambini all'inizio della scuola, ma ad ottobre la bambina si chiudeva in bagno ed aveva atteggiamenti molto brutti.

Invero P.D. non ha fatto in alcun modo riferimento ad "atteggiamenti molto brutti" della figlia, né alla circostanza che la stessa si chiudesse in bagno né in denuncia, né in dibattimento e nemmeno alla circostanza di essersi recata a parlare con la M.G., per due volte, come invece riferito dalla P..

P.D., invero, non ha esposto in denuncia nemmeno di avere contattato telefonicamente la P..

Quest'ultima poi ha dichiarato che, all'epoca dei fatti denunciati, era presente come insegnante solo la L., trattandosi di circostanza smentita dalla deposizione della stessa insegnante lacca G., nonché dall'attestazione del R., di cui detto, riferendo poi di ulteriori condotte quali punizioni non riferite da altri genitori, se non dal marito della P., e dichiarando che la figlia le aveva riferito che i bambini mangiavano in piedi e, molte volte, tornavano digiuni a casa, ribadendosi a tale riguardo che, come più volte esposto, il servizio mensa è stato attivato solo in data 18.10.2010, data sino alla quale la L. era in compresenza con la lacca e non si svolgevano turni pomeridiani, e che la denuncia è stata sporta in data 20.10.2010 per fatti avvenuti sino alla settimana precedente.

Sulla scorta delle sopra esposte risultanze dibattimentali, le dichiarazioni dei genitori degli alunni della L., danneggiati dal reato, alcuni dei quali costituiti parte civile anche per i figli, unici testi ad avere riferito, de relato, quanto dichiaratamente appreso dai minori, appaiono, quindi, oltre che generiche ed insufficienti a provare l'assunto accusatorio, contraddittorie, inverosimili ed illogiche, quindi complessivamente non credibili ed inattendibili, essendo state poi smentite da altre risultanze dibattimentali, ed avendo, per contro, trovato parziale riscontro nelle prove acquisite quanto riferito dall'imputata in sede di esame, per come sopra esposto.

Tali dichiarazioni testimoniali non consentono, quindi, di addivenire ad un accertamento della sussistenza dei reati contestati all'imputata, anche con riferimento al reato di cui all'art. 582 c.p., e di ritenerne provata la relativa responsabilità.

Con riguardo al reato di cui all'art. 582 c.p., ferme le superiori considerazioni, deve osservarsi ulteriormente che, in disparte, allo stato degli atti, l'assenza di certificazione medica, non è stato nemmeno possibile accertare con certezza il giorno in cui l'episodio di lesioni in danno di B.R. si sarebbe verificato, osservandosi, poi, che la P. non ha fatto riferimento al dialogo intrattenuto con riguardo a tali lesioni con P.A., madre della bambina, diversamente da quanto allegato dal teste B., padre della bambina, e dalla stessa P., emergendo, pertanto, ulteriori divergenze e contraddizioni anche con riferimento all'accertamento di tale reato.

La genericità delle deposizioni testimoniali rese dalle parti civili e dai danneggiati dai reati in uno con la complessiva inattendibilità delle stesse, per come esposto, preclude conseguentemente anche l'accertamento della eventuale sussistenza di reati diversi da quello di cui all'art. 572 c.p. contestato sub A del decreto che dispone il giudizio.

A quanto sopra esposto deve ulteriormente aggiungersi che, per come risultante dagli atti, come già accennato, i bambini, che avrebbero riferito gli occorsi ai genitori, non sono stati sentiti in incidente probatorio, come necessario anche in ragione della loro età, non è stata disposta alcuna intercettazione e non state installate telecamere all'interno dell'istituto scolastico, ribadendosi che la L. ha continuato a svolgere la sua attività lavorativa per l'anno scolastico in corso, per un periodo anche con gli stessi alunni, senza essere attinta da procedimento disciplinare, allo stato degli atti, ed ha svolto la professione di insegnante sino al 01.09.2017 per ulteriori sette anni dopo i fatti per cui è processo, senza alcun rilievo, allo stato degli atti.

Per tutto quanto sopra esposto, l'imputata, conclusivamente, deve essere mandata assolta dai reati alla stessa ascritti ex art. 530 comma 2 c.p.p. perché il fatto non sussiste.

A causa della complessità delle imputazioni e della articolata istruttoria svolta, non si è potuto procedere alla redazione di motivi contestuali, stimandosi adeguato in relazione al carico di lavoro dell'Ufficio il termine indicato in dispositivo per il deposito della motivazione.

P.Q.M.

Visto l'art. 530 c.p.p. assolve L.G. dai reati alla stessa ascritti perché il fatto non sussiste.

Indica in giorni 90 il termine per il deposito della motivazione.

Conclusione

Così deciso in Taranto, il 26 maggio 2021.

Depositata in Cancelleria il 6 agosto 2021.